

tale decisione appare, inoltre, come il preludio alla definitiva chiusura dei suddetti uffici postali con le inevitabili conseguenze dannose per le due comunità interessate;

non si comprendono le ragioni che hanno indotto la Direzione Provinciale delle Poste di Messina a ridurre l'orario di lavoro considerate le particolari condizioni dei villaggi composti prevalentemente da anziani che non hanno la possibilità di spostarsi a parecchi chilometri di distanza per fruire degli indispensabili servizi postali —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno intervenire presso Poste Italiane Spa affinché sia ripristinato il precedente orario di servizio degli uffici postali dei due villaggi collinari della città di Messina e, in ogni caso, sia scongiurata l'eventuale chiusura definitiva dei due uffici. (4-10397)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

OSTILLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli Arsenali della Marina Militare Italiana, per disposizione delle Direzioni Generali di competenza, espletano procedimenti di gara, per lavori di manutenzione sulle Unità Navali, in economia secondo il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384, e licitazioni private — contratti — in applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 e decreto legislativo n. 157 regolamentano e disciplinano il sistema delle procedure di effettuazione delle spese, per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Statali;

il Consiglio di Stato con parere della III sezione 15 maggio 2002, n. 1056, ha chiarito che « il decreto del Presidente della Repubblica n. 384 riguarda solo le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della generalità delle Amministrazioni Statali, e non le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia. ... » e che per il settore della Difesa continuerà ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica n. 939/1983 che detta un'apposita disciplina in materia;

gli appalti relativi ai lavori di manutenzione sulle Unità Navali rientrano nella tipologia di attività e prestazioni che devono essere accompagnate in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza, ovvero per la tutela degli interessi essenziali per la sicurezza dello Stato;

le Direzioni degli Arsenali della Marina Militare applicano, per l'esecuzione dei lavori in economia sulle Unità Navali, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 38;

le Direzioni degli Arsenali della Marina Militare applicano per l'esecuzione dei lavori sulle Unità Navali il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 con relativi bandi pubblici in ambito europeo, considerato che a tutt'oggi le Marine Militari degli Stati Membri non pubblicizzano — secondo la direttiva 92/50/CEE — le proprie attività —:

se non ritenga il Ministro interrogato di disporre che le Direzioni degli Arsenali della Marina Militare, applichino il decreto del Presidente della Repubblica n. 939/1983 che, dettando un'apposita disciplina in materia, consente di formare un albo di fiducia di imprese qualificate e specializzate, al fine di garantire il rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento dei lavori e l'approntamento delle Unità Navali e di salvaguardare l'esigenza delle Direzioni di snellimento delle procedure di affidamento dei lavori stessi. (5-03337)

Interrogazione a risposta scritta:

MARTELLA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il complesso demaniale ex Forte Marghera veniva compreso nel programma di dismissione dei beni immobili della difesa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, da alienare ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996;

la CONSAP s.p.a. incaricata di curare per conto del Ministero della difesa anche tale bene, comunicava al comune di Venezia le condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione sul complesso di Forte Marghera, cui era stato attribuito codice «Ven 30», per il prezzo di euro 9.394.351,00;

il consiglio comunale di Venezia, con deliberazione n. 66 del 12 maggio 2003, esecutiva, decideva di esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto del complesso di Forte Marghera, riconosciuto al comune ai sensi della legge n. 488 del 1999, articolo 4 comma 11, alle condizioni indicate dalla CONSAP s.p.a.; in data 16 maggio 2003 con nota prot. 201196, il comune di Venezia comunicava tale esercizio a CONSAP e al Ministero della difesa, trasmettendo la citata deliberazione del consiglio comunale ed effettuando il pagamento di euro 469.717,55 pari al 5 per cento del prezzo di cessione mediante costituzione in deposito cauzionale;

con lettera del 18 luglio 2003, pervenuta il 31 luglio 2003, CONSAP comunicava che il bene relativo al codice Venezia 30 era al netto di una porzione alla quale era stato attribuito il codice Ven 30/a, per la quale, già nel 2000, era stato proposto al Ministero della difesa il frazionamento per la cessione separata per la realizzazione di un collegamento viario, ipotesi che, peraltro, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia non approvava e, pertanto, veniva precisato che l'ex Forte Marghera doveva essere alienato nella sua interezza;

il consiglio comunale di Venezia, con provvedimento n. 203 del 16 dicembre 2003, deliberava, pertanto, di integrare l'acquisizione con la porzione, a suo tempo stralciata, corrispondente al codice Ven 30/a per il corrispettivo di euro 160.101,63;

in data 9 marzo 2004 la CONSAP trasmetteva schema preliminare d'acquisto per la sottoscrizione fissata per il giorno 12 marzo 2004, senza l'apposizione di particolari vincoli di cui, peraltro, non c'era menzione alcuna nell'offerta di vendita né nell'avviso d'asta;

lo stesso giorno, perveniva per conoscenza al comune di Venezia la nota del presidio militare esercito Venezia, indirizzata al Ministero della difesa, con la quale veniva evidenziato l'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza del commissario generale onoranze ai caduti in guerra sul Sacello, contenente i resti dei caduti del 1848/49 ai sensi della legge 3 del gennaio 2003, annesso al complesso immobiliare che ospita il museo storico militare di Forte Marghera e che doveva comportare la costituzione di un diritto d'uso perenne. Le pretese riguardavano, peraltro, un'ampia zona indicata in planimetria comprensiva, oltre che del Sacello anche di altri manufatti ex casermette, tra cui l'immobile nel quale, al momento dell'abbandono della struttura da parte dell'amministrazione militare (quindi epoca recentissima), alcuni dipendenti del 5° reparto rifornimenti hanno ritenuto di allestire, quale memoria storica, il museo, costituendosi poi in comitato per la salvaguardia del museo storico militare di Forte Marghera;

a fronte di tale circostanza, la stipula del contratto veniva sospesa in attesa di chiarimenti;

a riguardo, il comune di Venezia inviava, in data 15 marzo 2004, una nota al presidio militare esercito di Venezia e, per conoscenza, alle altre autorità militari, oltre che alla CONSAP, segnalando che, nel prendere atto della presenza del museo e del Sacello, non sarebbero venute meno nelle dovute forme la salvaguardia

dell'uno e dell'altro, ma che erano, comunque, irrinunciabili i diritti sui beni compravenduti, valutati nella loro completezza;

in data 2 aprile 2004, si svolgeva, presso l'ex Forte Marghera, una riunione presenti onorcaduti, il comando infrastrutture militari di Padova, la CONSAP nonché il comune di Venezia. In tale incontro veniva segnalata la disponibilità del comune di riconoscere contrattualmente la presenza del Sacello e la dovuta tutela ai sensi di legge;

con una nota del 13 aprile 2004, il commissariato generale ai caduti in Guerra, precisava al Ministero della difesa di essere interessato all'acquisizione del diritto d'uso perenne esclusivamente sul Sacello, per poter legittimamente esercitare le funzioni attribuite dalla legge;

in data 6 maggio 2004, i funzionari della CONSAP si recavano presso il comune di Venezia per concordare la clausola da inserire nel contratto a definizione dell'intera vicenda. Tale clausola veniva formalmente comunicata al Ministero della difesa dalla stessa CONSAP con una nota del 17 maggio 2004. Successivamente, in forza di un assenso per le vie brevi del Ministero della difesa, sollecitato però da CONSAP ad esprimerlo anche formalmente con note del 23 e 28 giugno 2004, veniva fissato l'appuntamento con il comune di Venezia per la stipula del contratto nel testo già concordato per il giorno 30 giugno 2004;

a tale appuntamento, il dirigente del comune di Venezia apprendeva la pretesa, da parte del Ministero della difesa, nella persona del generale Colucci, di inserire delle limitazioni e dei vincoli alla proprietà acquisita dal comune, con l'estensione a manufatti in alcun modo tutelati dalla legge;

tale evento impediva ancora una volta, e non per causa del comune di Venezia, che nel frattempo aveva già provveduto al pagamento dell'importo dovuto

secondo le modalità di cui alla legge n. 488 del 1999, la sottoscrizione del contratto preliminare;

nella stessa giornata del 30 giugno 2004, il comune inviava al Ministero della difesa diffida ad adempiere negli esatti termini di cui all'offerta ed alla accettazione notificata dal comune medesimo —:

quali siano le ragioni per le quali, nell'ambito del procedimento di alienazione secondo la legge n. 488 del 1999 dei beni immobili della difesa già dimessi ed in particolare dell'ex Forte Marghera di Venezia, procedimento già avviato con condizioni predeterminate e in fase avanzata di stipula del contratto di cessione, il Ministro della difesa abbia assunto iniziative volte a modificare unilateralmente le condizioni essenziali ai fini della cessione medesima;

quali iniziative intenda adottare il Governo per garantire al più presto al comune di Venezia la definizione dell'acquisto del complesso di Forte Marghera.
(4-10398)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come pervenutomi da una denuncia dell'Assoconsum, i gelati, le granite, la classica fetta d'anguria e comunque i prodotti alimentari in genere stanno diventando « lussi proibiti ». Negli ultimi tre anni il loro prezzo è aumentato fino al 253 per cento;

la denuncia summenzionata è comprovata da una accurata indagine svolta dall'Assoconsum per verificare come siano cambiati i listini presso supermercati, ne-